



Deontologia e norme per l'utilizzo e l'accesso ai dati contenuti nella Banca Dati dell'ATIt

Articolo 1. Definizioni.

1. Si definisce “Banca Dati ATIt (BD-ATIt)” il sistema informativo gestito dall'Associazione Teriologica italiana, contenente dati relativi a distribuzione e consistenza delle popolazioni di specie di mammiferi presenti sul territorio italiano.
2. Si definisce “Autore” di un dato la persona fisica o giuridica che ha materialmente osservato la specie o operato al fine di produrre il dato, ad esempio effettuando in prima persona i rilievi di campagna necessari per la produzione dell'informazione relativa alla segnalazione di presenza di una specie.
3. Si definisce “dato grezzo” il dato effettivo contenuto in BD-ATIt.
4. Si definisce “elaborato” qualunque risultato ottenibile a partire da dati grezzi, ma che ne costituisca a qualunque titolo una sintesi. Sono “elaborati” le rappresentazioni cartografiche aventi risoluzione spaziale minore rispetto al dato grezzo, o gli accorpamenti di dati grezzi.
5. Si definisce “area protetta” un'area geografica che rientri nelle categorie individuate dall'IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), così come tutti i Siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio nazionale.
6. I dati oggetto del presente documento sono da considerarsi “dato ambientale” *sensu* Dlgs 195/2001, art. 2, comma 1, lettera a) numero 1, e come tali sono soggetti alla disciplina riportata nel Dlgs sopra citato e alla direttiva comunitaria 2003/4.
7. Ai sensi di quanto sopra citato, l'Associazione Teriologica Italiana si configura come soggetto privato detentore di “dati ambientali”.

Articolo 2. Finalità.

1. Le finalità della BDi ATIt sono orientate a promuovere una condivisione di dati responsabile e rispettosa che sia di beneficio alla scienza e alla società, e che possa contribuire alla crescita sostenibile del paese, e sono le seguenti:
 - a) contribuire all'avanzamento delle conoscenze sulle specie di mammiferi e dei loro ambienti in natura in Italia, sulla loro gestione, conservazione e uso sostenibile;
 - b) costituire uno strumento utile alle politiche di gestione e conservazione, all'educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei portatori di interesse;
 - c) rappresentare una base conoscitiva indispensabile per lo studio, la conservazione e il monitoraggio delle specie di mammiferi italiane;
 - d) contribuire all'incremento delle conoscenze scientifiche sulla biodiversità nel territorio nazionale.

Articolo 3. Origine dei dati.

1. I dati che afferiscono alla Banca Dati ATIt possono provenire da:
 - a) fonti interne:
 - a.1 progetti di monitoraggio promossi o patrocinati dall'ATIt;
 - a.2 dati forniti da parti terze a titolo gratuito e affidati all'ATIt per quanto ne concerne la conservazione e la gestione;
 - b) fonti esterne:
 - b.1 altre banche dati, create, gestite e aggiornate da altre istituzioni, Enti, associazioni o privati, il cui contenuto è condiviso in tutto o in parte con BD-ATIt;
 - b.2 dati provenienti da collezioni museali pubbliche o private;
 - b.3 dati bibliografici.
2. È responsabilità dell'ATIt conservare le informazioni necessarie all'identificazione delle fonti e alla tracciabilità dei dati raccolti.

Articolo 4. Proprietà dei dati.

1. I dati derivanti da fonti interne, come definite all'art. 3, sono da considerarsi in comproprietà tra l'Autore (definito come la persona o l'Ente che ha materialmente prodotto il dato, e che ne detiene la proprietà intellettuale, e che successivamente lo ha trasmesso all'ATIt) e l'ATIt. L'atto dell'inserimento di un dato nella Banca Dati Atit implica di fatto la cessione a titolo gratuito del dato all'ATIt, che ne potrà disporre secondo le finalità di cui al precedente art. 2. L'Autore resta libero di utilizzare i dati da lui prodotti per le sue finalità senza alcuna autorizzazione; l'ATIt si impegna ad utilizzarli secondo le finalità definite all'art. 2 e con le modalità di utilizzo e diffusione definite rispettivamente negli artt. 5 e 6.
- 1bis. Non è consentito l'inserimento di dati derivanti da fonti interne senza che questi vengano resi di fatto disponibili all'ATIt. Tale utilizzo della banca dati non è compatibile con le finalità di cui all'art. 2: non è di conseguenza ammissibile un utilizzo della Banca Dati ATIt come strumento per l'immagazzinamento di dati personali e non condivisi.
2. I dati da fonte esterna definiti come “bibliografici” (art. 3, punto 1, b.3) sono pubblici e pertanto sono liberamente utilizzabili dall'ATIt per le finalità di cui all'art. 2, previa citazione della fonte.
3. L'effettiva proprietà dei dati provenienti da fonti esterne come definite nell'art. 3, punto 1, lettere b.1 e b.2, deve essere definita in dipendenza dalle regolamentazioni per l'uso e la cessione di dati, qualora esistenti, relative alle specifiche banche dati di origine. Sarà comunque possibile, in assenza di precise regolamentazioni o in deroga ad esse qualora esistenti, stipulare un'apposita convenzione tra ATIt e i proprietari delle specifiche banche dati al fine di stabilire proprietà dei dati, norme di accesso ai dati e loro utilizzo nel caso di una cessione dei dati a terzi da parte di ATIt.

Articolo 5. Tutela e utilizzo dei dati.

1. L'utilizzo dei dati non deve mettere a rischio specie o siti vulnerabili., in analogia a quanto specificato dal Dlgs 195/2005 art. 5, comma 2m lettera h).

2. L'ATIt, pur divenendo comproprietaria dei dati all'atto del loro inserimento secondo quanto specificato all'art. 4, s'impegna a non pubblicare e a non distribuire i dati grezzi, provenienti da qualunque fonte come descritta all'art. 3, senza il consenso esplicito dell'Autore o dell'Istituzione che li ha forniti, salvo che tale autorizzazione sia stata preventivamente concessa all'atto della cessione dei dati.
3. All'atto della trasmissione di dati grezzi l'ATIt si impegna a corredare tali dati delle informazioni necessarie all'identificazione dell'Autore dei dati medesimi.
4. L'ATIt può utilizzare i dati grezzi per la produzione di elaborati, in particolare per incrementare le conoscenze, al fine di tutelare le specie rare o protette e gli ambienti di particolare interesse naturalistico, per redigere atlanti nazionali o regionali, per partecipare a progetti di cartografia o di monitoraggio internazionali (ad es. Atlante Europeo dei Mammiferi, rendicontazioni sensu art. 17 direttiva 92/43/CE e produzione di rapporti inerenti il monitoraggio dei Siti della Rete Natura 2000).
5. L'ATIt può fornire i dati grezzi contenuti in BD-ATIt solo per porzioni del territorio italiano, e solo ad "autorità pubbliche", come definite nel Dlgs 195/2005 art. 2, comma 6 lettera b) per fini di conservazione, gestione e tutela di aree protette. In particolare, l'ATIt può fornire estratti da BD-ATIt contenenti dati grezzi riguardanti il territorio di aree protette ai rispettivi Enti gestori, qualora essi contribuiscano ad integrare BD-ATIt, scambiando dati in loro possesso ma non presenti in BD-ATIt, o attivando progetti specifici di collaborazione.
6. Al di fuori delle aree protette, la possibilità di utilizzo di dati grezzi può essere fornita solo a soggetti istituzionali ("autorità pubbliche" quali ad esempio Ministeri, Regioni, Province, Comuni; "Enti di ricerca pubblici" quali ad esempio Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), per le finalità espresse all'art. 2, previa stipula di apposita convenzione, purché tale possibilità di utilizzo non sia in contrasto con la vigente normativa sul dato ambientale (Dlgs 195/05).
7. Il dato grezzo di fatto non viene trasferito a un'autorità pubblica, in quanto l'ATIt ne concede soltanto l'utilizzo e ne vieta la redistribuzione: è pertanto vietato alle autorità pubbliche sopra citate ai punti 5 e 6 di integrare in altre banche dati da loro gestite o di loro proprietà i dati grezzi provenienti da BD-ATIt, così come di distribuirli a terzi.
8. Le sopra citate autorità pubbliche sono autorizzate a utilizzare i dati grezzi derivati da BD-ATIt solo per la produzione di elaborati, compatibilmente con le finalità di cui all'art. 2. In nessun caso sono autorizzate a pubblicare o diffondere i dati grezzi derivati da BD-ATIt, salvo specifico e formalizzato accordo con l'ATIt.
9. L'ATIt è autorizzata a produrre e utilizzare elaborati, senza ulteriore richiesta di autorizzazione agli Autori, al fine di:
 - a) tutelare le specie e gli ambienti rari, protetti e vulnerabili, con particolare riferimento a quanto richiesto dalle normative vigenti
 - b) valorizzare e divulgare il patrimonio naturalistico nazionale con particolare riferimento alle Aree protette e ai Siti della Rete Natura 2000
 - c) rispondere a richieste di informazioni da terze parti, riguardanti specie o siti per

ottemperare alle finalità della BD-ATIt

- d) partecipare a progetti nazionali o internazionali attinenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche attraverso la condivisione di dati in forma sintetica
- e) realizzare progetti di comunicazione e divulgazione sui mammiferi, inclusi atlanti regionali, nazionali o internazionali

Articolo 6. Divulgazione dei dati.

1. L'ATIt si riserva la possibilità di divulgare elaborati ottenuti da dati grezzi contenuti nella BD-ATIt attraverso atlanti di distribuzione, pagine Internet o altre pubblicazioni divulgative, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) l'elenco dei rilevatori e il loro ruolo devono essere indicati in modo appropriato;
 - b) i coordinatori e i compilatori sono altresì citati in ragione del lavoro svolto;
 - c) la citazione dei dati maggiormente significativi deve essere accompagnata dalla esplicita citazione del/i rilevatore/i;
 - d) La validità scientifica dei dati divulgati deve essere garantita con opportuni mezzi dall'ATIt che revisionerà gli elaborati realizzati dai redattori dell'opera di divulgazione.
 - e) L'ATIt si riserva il diritto di mettere in contatto i proponenti di eventuali progetti (Enti, associazioni o persone fisiche) con i proprietari delle osservazioni per definire le condizioni di un eventuale utilizzo dei dati grezzi.
2. L'ATIt si impegna a gestire e divulgare i dati raccolti nella BD-ATIt solo ed esclusivamente secondo i criteri deontologici qui delineati.

Articolo 7. Composizione del Gruppo di Validazione per i Mammiferi.

1. I componenti il Gruppo di Validazione per i Mammiferi saranno scelti dal CD ATIt sulla base di competenze sistematiche e regionali e saranno comunicati al Gruppo di Conduzione. Non è posto alcun limite al numero di validatori. Il numero di validatori sarà deciso in pieno accordo con il Gruppo di Conduzione in maniera da rendere ottimale il funzionamento del sistema.
2. La composizione del Gruppo di Validazione e le specifiche competenze di ciascun membro saranno resi pubblici su una apposita sezione del sito.